

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

TESTO COORDINATO

D.C.C. 58 del 27.07.2000

D.C.C. 87 del 28.11.2007

D.C.C. 33 del 26.05.2010

D.C.C. 7 del 23.02.2012

D.C.C. 67 del 23.12.2019

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

[1] In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R. 03.11.2000 n°396 sulla revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, i famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

[2] All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età: sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

[3] In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 2.

Articolo 2

[1] A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

[2] La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di Intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.

[3] Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

[4] L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

[5] Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n° 185.

[6] Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

[7] Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

[8] Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

Articolo 3

[1] Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di

Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4

[1] Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n° 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

[2] Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

[3] La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10 11 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 5

[1] Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 72 del D.P.R. 03.11.2000 n° 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

[2] Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

[3] A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

[4] Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6

[1] L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03.11.2000 n° 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

[2] L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396

[3] In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 nonché la Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", nonché la L.R. n°20 del 31 .10.2007.

[4] L'autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7

[1] I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n° 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8

[1] I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto, per la fattispecie, dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

Articolo 9

[1] I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma.

[2] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.

[3] Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

[4] L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

[5] Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.

[6] Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10

[1] Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11

[1] Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Articolo 12

[1] Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13

[1] Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14

[1] In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

[2] Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

[3] Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15

[1] Trascorso il periodo di osservazione nei rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16

[1] Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17

[1] Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Articolo 18

[1] I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

[2] Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Articolo 19

[1] Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data nascita e di morte del defunto.

[2] Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. [3] Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24 / Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

[4] Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 20

[1] Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il competente personale incaricato constati la perfetta

tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

[2] Qualora il competente personale incaricato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 68 del presente regolamento.

Articolo 21

[1] Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 22

[1] Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il personale incaricato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 23

[1] Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 24

[1] E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

[2] Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 25

- [1] Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- [2] L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
- [3] Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.
- [4] Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- [5] L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.
- [6] I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 26

- [1] Il trasporto di un cadavere o di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:
 - a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
 - b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 27

- [1] Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa e con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- [2] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 28

- [1] Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29

[1] I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al luogo di raduno indi al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 30

[1] I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 31

[1] Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 32

[1] Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

[2] Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993.

[3] Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 33

[1] Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 34

[1] Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

[2] Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938 n° 1055.

[3] Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 35

[1] Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 81 e 83 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 36

[1] Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 37

[1] Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 38

[1] Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

[2] Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

[3] Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

INUMAZIONI

Articolo 39

[1] Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto alla loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

[2] Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

[3] Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano diritto di tumulazione.

[4] Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

[5] Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

[6] E' stretto dovere del Necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti dal competente ufficio.

[7] Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 66. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 64 del presente Regolamento.

[8] Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

Articolo 40

[1] Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

[2] Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

[3] Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 41

[1] Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 42

[1] Le fosse per inumazione di cadaveri devono avere una profondità non inferiore a m 2,00. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80, debbono distare una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

[2] I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 43

[1] Per le inumazioni di salme non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

[2] Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

[3] Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

[4] Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

[5] Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

[4] Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

[5] Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

[6] E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

[7] Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

[8] Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 44

[1] Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 45

[1] Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

[2] Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 46

[1] Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di

quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 47

[1] Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

[2] Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare alle iscrizioni integrative.

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 48

[1] Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia e monumentali;
- b) aree per tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di mt. 1,20 dal suolo;
- c) tombe;
- d) loculi individuali;
- e) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, individuali;
- f) nicchie per la raccolta delle urne cinerarie.

[2] I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:

- a) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- b) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- c) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- d) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- e) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- f) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- g) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- h) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- i) È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- j) Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75, e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
- k) La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in nicchia ossario/cineraria individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,50.
- l) Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 49

[1] Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a), b), c) e d) del primo comma del precedente articolo 48 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di

legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

[2] Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alle lettere e) e f) del primo comma del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. N. 285/90.

Articolo 50

[1] Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione dell'Organo competente.

Articolo 51

[1] Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi, cellette o nicchie, sono in solido a carico dei privati concessionari.

Articolo 52

[1] Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad Enti, Associazioni, Fondazioni.

[2] Le concessioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano il diritto di sepoltura alle sole salme delle persone concessionarie, esclusa qualsiasi altra salma.

[3] Le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1 comportano il diritto di sepoltura alle salme:

- a) dei concessionari, nonché dei loro eredi legittimi e/o testamentari;
- b) dei coniugi dei concessionari e dei coniugi di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera a) del presente comma;
- c) degli ascendenti e dei discendenti in linea retta in qualunque grado dei concessionari o di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera a) del presente comma;
- d) dei fratelli e delle sorelle dei concessionari e di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera a) del presente comma.

Su richiesta il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia o monumentale, può essere concesso, previo assenso del concessionario, anche alle salme di:

- e) chi è stato, secondo le risultanze anagrafiche, convivente con una qualsiasi delle persone contemplate nelle lettere a), b), c), d) del presente comma;
- f) chi abbia in vita notoriamente intrattenuto con una delle persone contemplate alle lettere a), b), c), d) del presente comma, costanti e significative relazioni affettive oppure abbia ad essa notoriamente reso dei benefici assistenziali o comunque di notevole valore morale e sociale;
- g) chi sia stato legato con una delle persone contemplate alle lettere a), b), c), d) del presente comma da rapporto di parentela ulteriore rispetto a quelli ivi previsti ovvero sia stato a questi legato da rapporto di affinità.

[4] Cessa qualsiasi diritto di sepoltura al raggiungimento del numero di salme accoglibili nel sepolcro, definito a norma del comma 2, dell'art. 94 del D.P.R. 10.9.90, n. 285. Le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1 si trasferiscono soltanto per successione legittima e/o testamentaria in capo agli eredi dei concessionari.

[5] Il diritto di sepoltura derivante dalle concessioni di cui alla lettera c) del comma 1 compete esclusivamente alle salme delle persone regolarmente iscritte agli Enti o socie della Associazioni o Fondazioni. Cessa al raggiungimento del numero massimo di salme accoglibili nel sepolcro, determinato a norma del comma 2 dell'articolo 94 del D.P.R. 10.9.90 n. 285. Su richiesta documentata dei legali rappresentanti degli Enti Associazioni e Fondazioni, la sepoltura può essere concessa ai benefattori degli stessi.

[6] Fermo restando il disposto del primo comma del successivo articolo 57, in nessun caso può essere fatta concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tomba a persone, famiglie, Enti, Associazioni o Fondazioni, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 53

[1] Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

[2] Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti, cui è consentito di liberamente scegliere i loculi tra tutti quelli disponibili nei due Cimiteri locali, ossia del Capoluogo e di Castellengo.

[3] Concessione d'uso di loculo può essere fatta dopo il decesso e per tumularvi:

a) la salma di persona, residente in Cossato secondo le risultanze anagrafiche, al momento del decesso oppure la salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per almeno cinque anni anche non consecutivi;

b) la salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per meno di cinque anni anche non consecutivi o non fu mai residente in Cossato, con applicazione di tariffa maggiorata;

c) la salma di persona che, già residente in Cossato, emigrò e dall'emigrazione, secondo le risultanze anagrafiche, fu continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati.

Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo:

d) per traslarvi salma sepolta nello stesso o nell'altro dei due Cimiteri locali indicati al comma 2;

e) per traslarvi salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione a' termini delle lettere a), b) e c).

f) al coniuge superstite, (o alla persona convivente, come da risultanze anagrafiche) che abbia compiuto 65 anni di età, adiacente a quello del congiunto, purché disponibile, previo versamento della tariffa vigente maggiorata del 20% (ad esclusione dei loculi del piano seminterrato dell'11° e del 12° ampliamento e la parte sotterranea del b locco colombari perpetui, per i quali verrà richiesta la tariffa ordinaria vigente) e delle spese contrattuali.

[4] Le concessioni di loculi per salme di persone non residenti, di cui ai superiori punti

a) e b) del comma 3, o per traslazioni di salme provenienti da cimiteri fuori Cossato, o per le concessioni di cui al punto f) del comma 3, potranno essere sospese, a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

[5] Il diritto d'uso del loculo dura quarant'anni che decorrono:

a) dalla data della tumulazione per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3;

b) dalla data di emanazione della concessione per i casi di cui alle lettere d) ed e) dello stesso comma 3;

c) dalla data di stipulazione dell'atto relativo, per il caso di cui alla lettera f) dello stesso comma 3. Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/40 della

tariffa vigente all'epoca della richiesta, per ogni anno da recuperare; per le concessioni, la cui durata residua al momento del decesso sia inferiore a 20 anni, il recupero di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente effettuato.

[6] Si estingue il diritto d'uso del loculo sia per la scadenza della concessione sia per qualsiasi estumulazione della salma anteriormente alla scadenza stessa. Anche in quest'ultimo caso a chi è stato titolare della concessione estinta non compete rimborso alcuno, né di oneri né del canone versato al Comune; salvo che non ricorrano queste condizioni:

a) che entro il triennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in altro loculo dell'uno o dell'altro dei Cimiteri locali, a seguito di nuova concessione d'uso, richiesta dallo stesso concessionario o suoi eredi;

b) che entro il quinquennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in edicola funeraria o cripta edificata ex novo nell'uno o nell'altro dei Cimiteri locali, nel rispetto dei termini di cui all'art. 56, a seguito di concessione di area cimiteriale, di cui il concessionario del loculo o suoi eredi siano titolari. poiché verificandosi l'una o l'altra delle condizioni si farà luogo al rimborso di metà del canone a suo tempo versato.

[7] Estinto il diritto d'uso, i resti mortali delle salme rimaste tumulate nel loculo sino alla scadenza sono estumulati e deposti nell'ossario comune, salva la facoltà degli interessati di raccogliere i resti stessi in nicchia - ossario, a meno che non sia necessaria l'inumazione del feretro a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 54

[1] In ogni nicchia per cassetta-ossario od urna cineraria di regola sono raccolti i resti mortali o le ceneri derivanti da un solo cadavere, salvo quanto disposto dall'articolo 61 bis.

[2] Le concessioni d'uso delle nicchie per cassetta-ossario od urna cineraria sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei canoni ed oneri prescritti da parte dei richiedenti, cui è consentito di liberamente scegliere le nicchie tra tutte quelle disponibili nei due Cimiteri locali, ossia del Capoluogo e di Castellengo.

[3] Concessione d'uso di nicchia per cassetta-ossario o per urna cineraria può essere fatta soltanto per raccogliervi resti mortali o ceneri di persone già venute a morte e precisamente nei casi seguenti:

a) per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona residente in Cossato, secondo le risultanze anagrafiche, al momento del decesso oppure le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per almeno cinque anni anche non consecutivi;

b) per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per meno di cinque anni anche non consecutivi o non fu mai residente in Cossato, con applicazione di tariffa maggiorata;

c) per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che, già residente in Cossato, emigrò e dall'emigrazione fu, secondo le risultanze anagrafiche, continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati;

d) per raccogliervi i resti mortali, al termine della prescritta inumazione, di cadavere esumato tanto nei Cimiteri locali quanto in altri Cimiteri;

e) per raccogliervi i resti mortali di cadavere estumulato, tanto nei Cimiteri locali quanto in altri Cimiteri, per scadenza della durata della concessione del loculo o tumulo.

Potrà essere fatta concessione d'uso di nicchia per urna cineraria:

f) al coniuge superstite, (o alla persona convivente, come da risultanze anagrafiche) che abbia compiuto 65 anni di età, adiacente a quella del congiunto, purché disponibile, previo versamento della tariffa vigente maggiorata del 20% (ad esclusione delle nicchie del piano seminterrato dell'11° e del 12° ampliamento per i quali verrà richiesta la tariffa ordinaria vigente) e delle spese contrattuali.

[4] Le concessioni di urne cinerarie per deposizione ceneri di persone non residenti di cui ai superiori punti a) b) di cui al comma 3 - o per traslazioni di ceneri provenienti da Cimiteri fuori Cossato, o per le concessioni di cui al punto f) dello stesso comma 3, potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

[5] Il diritto d'uso di nicchia per cassetta-ossario o per urna cineraria dura trent'anni dalla data della concessione e si estingue, oltre che per scadenza della concessione, anche per traslazione dei resti e delle ceneri raccoltevi, essa traslazione comportando rinuncia definitiva senza che al rinunciante competa rimborso alcuno da parte del Comune.

[6] Nel caso di concessione di cui al punto f) del comma 3, il diritto d'uso di nicchia per urna cineraria ha durata di trent'anni dalla data di stipulazione dell'atto relativo. Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/30 della tariffa vigente all'epoca della richiesta, per ogni anno da recuperare.

[7] Estinto il diritto d'uso, l'urna con le ceneri sarà estumulata dalla nicchia, con facoltà degli interessati di traslarla in altro sito, ovvero tumulazione in altra nicchia dello stesso Cimitero, in tomba di famiglia, affidamento delle ceneri a domicilio, oppure deposte in apposito sito individuato all'interno dei Cimiteri, oppure destinazione per altro Cimitero.

Articolo 55

[1] Nei limiti delle consuete modalità sono senz'altro consentiti: l'apposizione di lampade votive, l'esecuzione di decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni alle lapidi delle nicchie per urne cinerarie e cellette ossario ed alle lapidi dei loculi. In nessun caso è però consentita la posa di oggetti mobili che sporgono dalle lapidi oltre venticinque centimetri. [2] Ma la posa in opera di accessori votivi alle lapidi dei loculi dell'undicesimo ampliamento (lato nord-ovest, contenente anche loculi seminterrati) del Cimitero del Capoluogo e dei futuri ampliamenti del Cimitero stesso e' consentita soltanto nel rispetto delle prescrizioni dimensionali e di distanza risultanti dal "Prospetto tipo lapidi per colombari undicesimo ampliamento e successivi" allegato al presente regolamento con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

[3] Lo stesso "Prospetto tipo lapidi per colombari undicesimo ampliamento e successivi" vale anche come regola vincolante circa le reciproche posizioni degli accessori votivi alle lapidi delle urne cinerarie e cellette ossario dello stesso undicesimo ampliamento e di quelli futuri".

Articolo 56

[1] Ogni progetto di costruzione di tomba di famiglia o monumentale è approvato dal Dirigente competente e della commissione edilizia comunale. Con l'atto di approvazione

del progetto si definisce a norma del comma 2, dell'articolo 94 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

[2] Nessun sepolcro può avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

[3] Forme, tipologia e dimensione sono quelle indicate negli allegati alla deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

[4] I loculi e le nicchie per cassette ossario e urne cinerarie dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti.

[5] Il sepolcro dovrà essere costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e in particolare dell'art. 15 del suddetto D.Lgs., per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.

[6] Alla costruzione della tomba provvede a propria cura e spese direttamente il concessionario.

[7] Egli e' tenuto a conseguire l'approvazione del progetto entro due anni dalla data della concessione dell'area cimiteriale.

[8] Trascorso inutilmente il biennio, il Dirigente competente, con atto di diffida a lui notificato, avverte il concessionario che, non conseguendo l'approvazione entro l'ulteriore anno, sarà dichiarato decaduto dalla concessione dell'area. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta rimborso ne' del canone ne' di ogni altro importo versato al Comune.

[9] La costruzione della tomba deve essere iniziata ed ultimata nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia edilizia, non esclusi i termini conseguenti alle eventuali proroghe consentite dalle norme stesse.

[10] Trascorsi comunque quattro anni dalla data del permesso di costruire senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Dirigente competente notifica al concessionario diffida ad ultimare, sempre che sia ancora efficace il permesso di costruire, la costruzione entro un anno. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Dirigente competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.

[11] Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso ne' del canone ne' di ogni altro importo versato al Comune. E' a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.

[12] Ultimata la costruzione, ogni sepolcro è sottoposto a collaudo da parte dell'Ufficio Comunale che, previo accertamento della regolarità della costruzione con sopralluogo congiunto con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., della conformità di essa al progetto approvato ed alle norme di polizia mortuaria, ne consente l'agibilità.

Articolo 57

[1] Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

Articolo 58

[1] Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Dirigente competente.

Articolo 59

[1] Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

[2] Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi: quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi provvedimento da parte del competente organo comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

[3] Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

[4] Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio della Commissione Edilizia, minacciassero rovina o diventassero indecorose, il Comune può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni. Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Dirigente competente, decadranno del diritto della concessione. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale o sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

Articolo 60

[1] Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

[2] Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 61

[1] La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

[2] Qualora il loculo o celletta ossario/ cinerario in concessione non venga utilizzato, perché si è data altra destinazione al defunto, gli eredi sono tenuti a metterlo a disposizione del Comune entro 15 giorni dall'avvenuta tumulazione. In questo caso avranno diritto al rimborso del 50% della tariffa pagata all'atto della concessione.

[3] Per le concessioni a viventi non utilizzate potrà essere rimborsato il 50% del canone a suo tempo versato e rapportato alle annualità residue della concessione; purché gli eredi lo mettano a disposizione del Comune entro 15 giorni dall'avvenuta tumulazione in altra sepoltura.

[4] In sede di prima applicazione gli eredi avranno diritto al rimborso di cui al comma precedente se faranno pervenire formale comunicazione di rinuncia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte degli uffici comunali dell'entrata in vigore della modifica regolamentare.

Articolo 61 bis

Il diritto di sepoltura in loculi, cellette, nicchie è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; tale diritto non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Indipendentemente dalla presenza di feretro o di cassetta o di urna, previa valutazione tecnica da parte dell'Ufficio Cimiteri connessa alla dimensione ed alla disponibilità all'interno, su autorizzazione del concessionario o degli aventi causa, e previo versamento dell'importo annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale, in ogni loculo, celletta ossario, nicchia cineraria potranno essere collocate in aggiunta una sola ulteriore urna cineraria o cassetta ossario.

Il diritto di accostamento è riservato al coniuge/ parte di unione civile/ convivente more uxorio o parenti entro il 3° grado.

Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.

L'apertura di loculo o celletta o nicchia con feretro/cassetta/urna già deposto, ai fini della tumulazione di altre cassette ossario o cinerarie, in quanto estumulazione straordinaria è soggetta alla autorizzazione del Sindaco ed alle tariffe annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

A seguito dell'autorizzazione all'accostamento di urna o cassetta si matura il diritto alla tumulazione per il tempo residuo del contratto di concessione originariamente sottoscritto, passibile di rinnovo.

Tali condizioni saranno oggetto di apposita appendice al contratto di concessione originario.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 62

[1] Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 63

[1] Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 64

[1] Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

[2] In tale caso i resti devono essere rinchiuse in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

[3] Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal Necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. E' in facoltà dei famigliari di un defunto che sarà esumato, richiedere al Necroforo l'asportazione totale o parziale della lapide dello stesso, previa compilazione di apposita domanda, con indicazione dell'incaricato per il ritiro, qualora non sia il famigliare richiedente. E' altresì consentito chiedere il ritiro della lapide di una nicchia (per cassetta ossario o urna cineraria) o di un loculo, all'atto di una estumulazione ordinaria (per scadenza concessione) o straordinaria (per ogni operazione anticipata rispetto alla scadenza della concessione), con le stesse modalità.

[4] Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.

[5] Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali, che sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera "e" del Decreto legislativo 05.02.1997 n°22, devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli articoli n.12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 65

[1] Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento comunale.

[2] Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

[3] Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle cellette ossario di cui al punto e) dell'art. 48 del presente Regolamento comunale.

[4] Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze, così come da circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998 n°10.

Articolo 66

[1] Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 65 del presente regolamento.

Articolo 67

[1] Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del necroforo e, se figura diversa, del personale competente incaricato. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

[2] Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie, tutti gli oneri derivanti da tali operazioni, saranno a carico dei richiedenti.

[3] Se la salma, su disposizione del rappresentante del personale competente incaricato, non possa essere esumata, la tomba dovrà essere ripristinata dal personale addetto, dando la possibilità ai familiari di ricostruire la tomba; in caso contrario il terreno verrà risistemato, e sarà posta a carico del Comune la relativa stele numerata.

[4] Per quanto riguarda le sepolture correnti, i familiari, dopo congruo periodo per l'assestamento del terreno, dovranno realizzare la tomba secondo le proprie esigenze. Nel caso contrario il Comune interverrà con le modalità specificate nel comma precedente.

Articolo 68

[1] Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone

cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Articolo 69

[1] Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

Articolo 70

[1] La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
- b) in mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto e sottoscritto secondo le modalità di legge, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
- c) certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente Servizio dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

[2] In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 71

[1] La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e di cui alla legge Regionale della regione Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20 recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" e successivi regolamenti applicativi che costituiscono parte integrante del presente Regolamento Comunale.

[2] Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune sede dell'impianto ed entro i limiti fissati con decreto del Ministero dell'Interno.

[3] Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) Tumulate in tombe di famiglia , nelle nicchie cinerarie, nelle cellette ossario/ cinerario cimiteriali e/o nei loculi;
- b) Interrate all'interno del cimitero;
- c) Affidate per la conservazione a familiare o altro parente a ciò autorizzato;

Pertanto, le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nelle cellette ossario/ cinerario cimiteriali e/o nei loculi, anche nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste ad una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri e realizzate in piena conformità con quanto previsto dall'art.104 del D.P.R. 285/90; le ceneri possono inoltre essere interrate in apposita area, opportunamente predisposta, all'interno del cimitero del capoluogo.

[4] L'affidamento e la dispersione delle ceneri avvengono nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti di cui al successivo comma 6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

[5] Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

[6] Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; b) dall'esecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

[7] Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

L'interessato incaricato della dispersione delle ceneri deve darne preavviso al Comune almeno 10 giorni prima della effettiva dispersione.

[8] Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

[9] Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

[10] Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

[11] L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

[12] L'affidamento delle ceneri è inteso per un tempo indeterminato e terminante con il decesso dell'affidatario o con una sua materiale impossibilità per impedimenti di vario genere (malattie o altro) ad assumersi le responsabilità correlate all'affidamento; diversamente solo per volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria;

[13] La titolarità dell'affidamento è trasferibile ad altro soggetto se voluto dal defunto, per volontà comprovata mediante disposizione testamentaria o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; in tal caso ogni trasferimento di titolarità va reso noto alle autorità comunali preposte entro 30 giorni.

[14] In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

[15] La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

[16] L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in un altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

[17] L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato esclusivamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture e deve riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono, o ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno del luogo di conservazione; è comunque vietata la loro conservazione in locali quali cucina dispensa o simili per ragioni di carattere igienico sanitario come per motivi di decoro in luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari etc.

[18] L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna così come ricevuta in consegna dal soggetto che ha effettuato la cremazione, non sia profanata ovvero non sia manomessa dei sigilli, né aperta e tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore (salvo che per l'effettuazione delle operazioni di dispersione delle ceneri, con l'osservanza in qual caso di tutte le relative specifiche norme contenute nei successivi articoli del presente testo normativo) e che sia protetta da rotture accidentali.

[19] L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione Comunale.

[20] L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali variazioni della residenza entro il termine di 30 gg.

[21] L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli periodici a cura della Polizia locale.

[22] Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6 comma 3 della legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00. a 2.000,00 Euro.

[23] In caso di recesso dell'affidamento e/o di indisponibilità di persone cui trasferire la titolarità dell'affidamento: nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferire l'urna cineraria presso il cimitero per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, o provvedere alla tumulazione dell'urna

[24] Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.

[25] Nel caso di rinvenimento di urne e al termine del periodo di affidamento che può avvenire per decesso o sopravvenuta inidoneità dell'affidatario e per indisponibilità di persone cui trasferire la titolarità dell'affidamento, l'urna cineraria deve essere conferita presso il cimitero per la deposizione delle ceneri nel cinerario comune.

[26] Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, su richiesta degli interessati, sarà apposta, in idoneo sito del cimitero, un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse, con spese a carico dei parenti del defunto.

Articolo 72

[1] Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

[2] Si applica l'articolo 61 bis per quanto riguarda il diritto di accostamento.

Articolo 73

[1] Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie dati in concessione ad enti morali o privati.

[2] Nel territorio del comune di Cossato la dispersione delle ceneri è consentita per interrimento nelle apposite aree individuate nell'ambito del sito cimiteriale; il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere posato sul terreno; subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento; è vietata la dispersione in aria (al vento) e non può comunque essere effettuata in condizioni climatiche di forte vento. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al necroforo del cimitero, o personale all'uopo incaricato.

[3] La dispersione in natura potrà essere consentita nelle aree individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale acquisiti e fatti propri prescritti pareri.

[4] La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art.3, comma 1, numero 8 del D.Lgs.30 aprile1992, n.285 (Nuovo codice della strada).

[5] La dispersione delle ceneri è vietata nei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

[6] La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

[7] L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

[8] La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

[9] L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, le modalità di dispersione delle ceneri almeno 10 giorni prima della data in cui intende procedere, e successivamente, l'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione .

[10] Il competente ufficio comunale redigerà apposito atto autorizzativo sindacale dove viene specificato il soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione e gli estremi che gli conferiscono tale diritto, il luogo e la data stabiliti per l'effettuazione della dispersione e le modalità di conservazione temporanea delle ceneri, titolare dell'affidamento e luogo della conservazione fino al momento della dispersione.

Il competente ufficio comunale predisporrà apposito fascicolo di raccolta della documentazione prodotta, corredato da registro in cui annotare le informazioni relative alle operazioni effettuate.

[11] Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, le ceneri vengono conservate nel cinerario comune.

[12] Le tariffe relative alla dispersione delle ceneri nel cimitero comunale sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

[13] Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6 comma 3 della legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00. a 2.000,00 Euro.

Articolo 74

[1] Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

[2] I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.

[3] Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia dell'A.S.L. deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

Articolo 75

[1] I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

[2] Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale è eseguito dal competente personale incaricato o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 76

[1] L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185/1964.

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 77

[1] Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1999 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Articolo 78

[1] I Cimiteri comprendono:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) tombe di famiglia;
- c) tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di mt. 1,20 dal suolo;
- d) tombe monumentali;
- e) loculi individuali;
- f) cellette ossario per raccogliere resti mortali;
- g) nicchie per raccogliere le urne cinerarie;
- h) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione;
- i) una cappella, limitatamente al Cimitero Capoluogo;
- j) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- k) un ossario comune;
- l) un obitorio predisposto per l'eventuale installazione di celle frigorifere, limitatamente al Cimitero del Capoluogo;
- m) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- n) un'area destinata alla dispersione ceneri provenienti dalla cremazione delle salme tramite interrimento;
- o) aree coperte e locali con funzione di deposito materiale;

Articolo 79

[1] Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante una delle forme previste dalle normative vigenti.

[2] Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente, la custodia del cimitero è affidata al personale assegnato a tale servizio, le cui mansioni sono contenute nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

Articolo 80

[1] Il Responsabile delle attività cimiteriali e coordinamento del lavoro degli addetti cimiteriali è il necroforo il quale:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia;
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. N° 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia;

Articolo 81

[1] Inoltre il necroforo del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento ed esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere, verificando quando richiesto la perfetta tenuta del feretro;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione: come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali. di qualsiasi natura.

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Articolo 82

[1] Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al capo XXI del D.P.R. n° 285/1990 e preesistenti alla data di entrata in vigore del TU. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265/1934 e ss.mm.ii., sono soggetti, come il cimitero comunale alla vigilanza dell'autorità comunale.

NORME DI SERVIZIO

Articolo 83

[1] Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

[2] Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai sensi del disposto dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

[3] Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n° 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa). Dovrà essere inoltre risultare in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 84

[1] Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 85

[1] Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e fatte salve eventuali limitazioni e regolamentazioni stabilite con ordinanze. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Articolo 86

[1] Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 87

[1] Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 88

[1] E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 89

[1] Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti a provvedervi così come disposto all'art. 59 del presente Regolamento.

Articolo 90

[1] Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 91

[1] E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 92

[1] Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 93

[1] Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Necroforo o da personale di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

SANZIONI

Articolo 94

[1] La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n° 689.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

Articolo 96

[1] I servizi cimiteriali sono a pagamento, fatte salve disposizioni legislative o regolamentari più favorevoli.

[2] L'importo di diritti, tariffe e concessioni viene stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 97

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge e di Statuto.

Allegati al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale:

Allegato A): Prospetto tipo lapidi per colombari

Allegato 1): Disciplina transitoria prenotazione 400 loculi 11' ampliamento del Cimitero Capoluogo da parte di viventi e per traslazioni,

Allegato 2): Disciplina transitoria concessione 30 nicchie per urne cinerarie 11' ampliamento del Cimitero Capoluogo a viventi per cremazione,

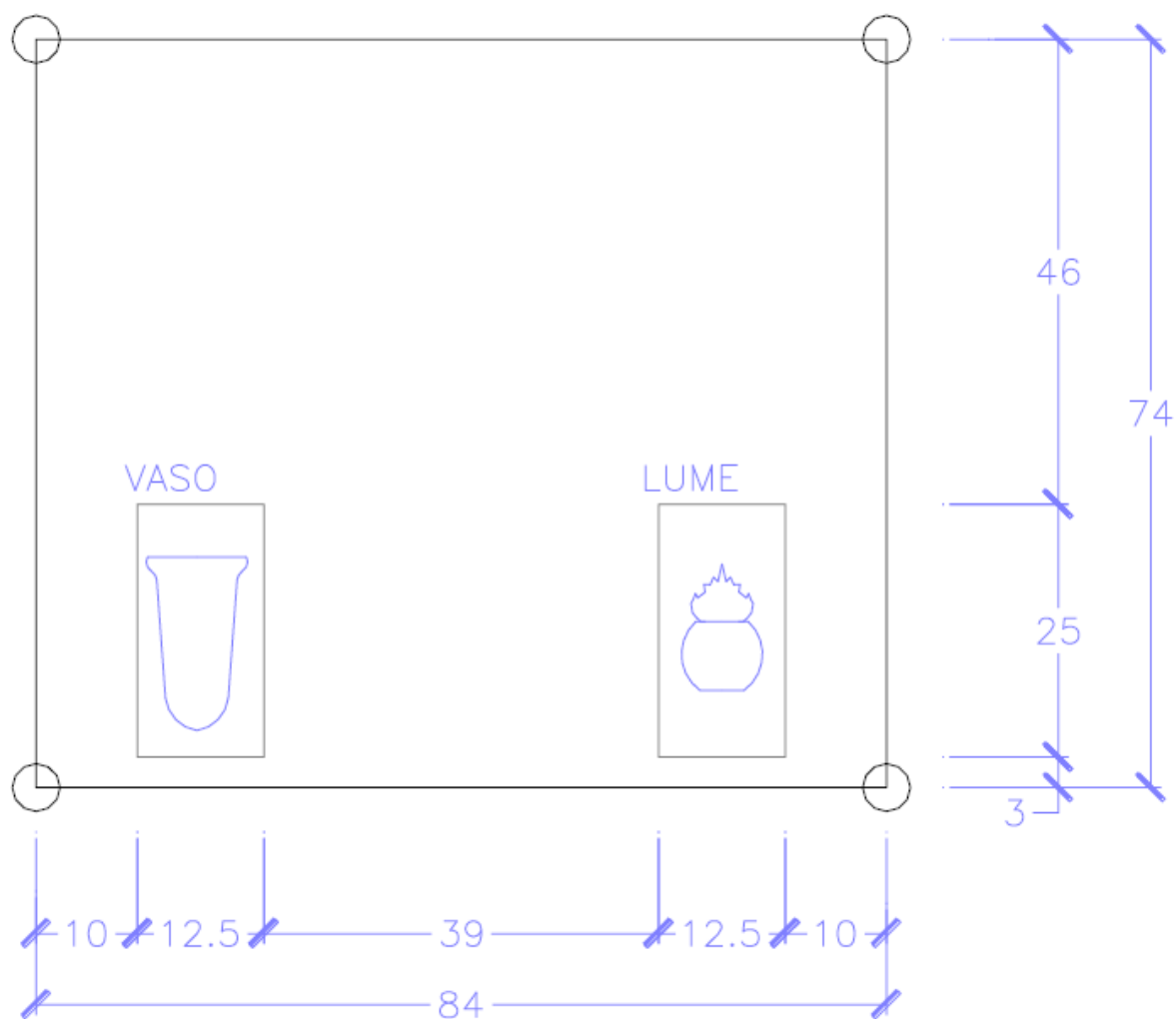
Allegato 3): Disciplina transitoria concessione 21 loculi Cimitero Frazione Castellengo a viventi

Allegato 4): Disciplina transitoria prenotazione 200 loculi 12' ampliamento costruendo nel Cimitero Capoluogo da parte di viventi e per traslazioni,

Allegato 5): Disciplina transitoria concessione 30 nicchie per urne cinerarie 12' ampliamento costruendo nel Cimitero Capoluogo da parte di viventi per cremazione e traslazione ceneri

Allegato 6): Disciplina transitoria inerente modifica concessioni colombari (da individuare) con durata 30 anni – senza facoltà di rinnovo – in scadenza dal 2009, (salvo alcune concessioni che scadranno già nel 2008), rilasciate dal 1979 al 1996, per entrambi i cimiteri (Capoluogo e Castellengo) con inserimento clausola “facoltà rinnovo”.

Allegato A)
PROSPETTO TIPO LAPIDI PER COLOMBARI
Undicesimo ampliamento e successivi
CIMITERO CAPOLUOGO



Allegato 1)

DISCIPLINA TRANSITORIA PRENOTAZIONE 400 LOCULI - 11° AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO - DA PARTE DI VIVENTI E PER TRASLAZIONI

(ex articolo 72 bis del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 180 C.C. del 1 marzo 1990)

1. Dei 960 loculi costruendi, la concessione sarà limitata in via anticipata a 400 loculi, che potranno essere prenotati da persone viventi che abbiano compiuto il 60° anno di età, residenti in Cossato o che abbiano avuto almeno 10 anni di residenza nel Comune. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore, oltre all'IVA dovuta.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo dei loculi.

Il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, indipendentemente dalla numerazione dei loculi, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello interrato.

La concessione avrà la durata di anni 40 a decorrere dal giorno successivo alla visita di collaudo dei loculi.

In caso di decesso dei richiedenti, dopo la prenotazione e prima della ultimazione dei loculi, la salma potrà essere tumulata provvisoriamente in tomba di famiglia; in tal caso la concessione avrà durata di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione e su invito del Comune.

Gli eredi saranno tenuti a regolarizzare, nel caso sopraindicato, la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.

Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/40 della tariffa vigente all'epoca della richiesta per ogni anno da recuperare.

2. La concessione anticipata dei loculi, fino al raggiungimento del numero dei 400 messi a disposizione dal Comune, potrà essere fatta pure a coloro che, avendo già salme tumulate in colombari all'interno dei cimiteri siti nel Comune (Capoluogo e Castellengo), ne richiedano lo spostamento nei nuovi loculi, lasciando libero quello già utilizzato; in tal caso il richiedente stipulerà nuovo atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore e per il loculo lasciato libero non avrà diritto ad alcun rimborso.

La durata della concessione sarà di anni 40 decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla visita di collaudo.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore, oltre all'IVA dovuta.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, indipendentemente dalla numerazione dei loculi, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello interrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

3. Per le salme deposte provvisoriamente in tombe di famiglia, a far tempo dall'esaurimento della disponibilità di loculi, come previsto ed autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale in data 19.2.1990, il richiedente la concessione del loculo potrà pure scegliere liberamente fin dal momento della presentazione della domanda il loculo, sia nel piano rialzato che interrato.

La durata della concessione sarà di anni 40 decorrenti dalla data di tumulazione nel loculo.

Allegato 2)

**DISCIPLINA TRANSITORIA CONCESSIONE 30 NICCHIE PER URNE CINERARIE - 11°
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO - A VIVENTI PER CREMAZIONE**

(ex articolo 72 TER comma 5 del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 27 C.C. del 27 aprile 1992)

5) In deroga alle disposizioni dei commi precedenti può essere senz'altro fatta concessione, nel limite di un contingente di numero 30 unità, di nicchie da adibire ad urne cinerarie richieste per:

a. persona vivente residente in Cossato secondo le risultanze anagrafiche, che ha compiuto i 60 anni di età;

b. persona che, secondo le risultanze anagrafiche, ha risieduto in Cossato per almeno 10 anni anche non consecutivi;

c. persona che già residente in Cossato emigrò, e dalla data dell'emigrazione, secondo le risultanze anagrafiche, è continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati.

La concessione è esclusivamente destinata a raccogliere le ceneri risultanti dalla cremazione della salma della persona per cui la concessione è richiesta.

Oggetto di concessione d'uso è qualsiasi nicchia liberamente scelta, in entrambi i cimiteri locali.

La durata della concessione è stabilita in anni 30 decorrenti dalla data della concessione stessa cui si applica il canone in atto vigente; ma gli anni che saranno decorsi dalla data della concessione al momento della deposizione delle ceneri nella nicchia potranno essere recuperati con il pagamento di 1/30 del canone vigente all'epoca della deposizione delle ceneri, per ogni anno da recuperare.

Allegato 3)

DISCIPLINA TRANSITORIA CONCESSIONE 21 LOCULI - CIMITERO FRAZIONE CASTELLENGO - A VIVENTI.

(ex articolo 72 QUATER del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 18 C.C. del 30 gennaio 1998)

Dei numero 30 nuovi loculi costruiti nel Cimitero della Frazione Castellengo, numero 21 (VENTUNO) loculi potranno essere concessi a persone viventi che abbiano compiuto il 60' anno di età, residenti nel Comune di Cossato o che abbiano avuto almeno 5 anni di residenza nel Comune.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento della tariffa fissata con la presente deliberazione, delle spese contrattuali ed alla stipula dell'atto di concessione.

Il loculo potrà essere scelto liberamente dal richiedente la concessione, tra i 30 loculi nuovi messi a disposizione.

La concessione avrà la durata di anni 40 (QUARANTA) decorrenti dalla data dell'atto.

Di interpellare, in ordine di anzianità, le persone richiedenti la concessione di un loculo, sino al raggiungimento del numero prefissato di 21 loculi, secondo la graduatoria redatta dall'Ufficio Segreteria a seguito della presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico datato 6 ottobre 1997, (raccolte in numero di 22 per una complessiva richiesta di 28 loculi); ad eventuale esaurimento della graduatoria, senza aver concesso i 21 loculi destinati a persone viventi, accogliere in ordine progressivo ulteriori richieste da parte di persone viventi aventi requisito di età (oltre 60 anni) e residenza come specificato nel 1' comma del presente articolo.

Allegato 4)

DISCIPLINA TRANSITORIA PRENOTAZIONE 200 LOCULI - 12° AMPLIAMENTO COSTRUIENDO NEL CIMITERO CAPOLUOGO - DA PARTE DI VIVENTI E PER TRASLAZIONI

(ex articolo 72 QUINQUIES del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 12 C.C. del 23 febbraio 2000)

1) Dei **480** loculi costruendi, la concessione sarà limitata in via anticipata a 200 loculi, (fatta salva l'eventuale modifica da parte della Giunta Comunale di tale disponibilità), che potranno essere prenotati da persone viventi che abbiano compiuto il 60' anno di età, residenti o non residenti in Cossato. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo dei loculi.

Il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

La concessione avrà la durata di anni 40 a decorrere dal giorno successivo alla visita di collaudo dei loculi.

In caso di decesso dei richiedenti, dopo la prenotazione e prima della ultimazione dei loculi, la salma potrà essere tumulata provvisoriamente in loculi ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - quarta fila oppure in tombe di famiglia; in tali casi la concessione avrà durata di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

Gli eredi saranno tenuti a regolarizzare, nel caso sopraindicato, la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.

Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/40 della tariffa vigente all'epoca della richiesta, per ogni anno da recuperare.

2) La concessione anticipata dei loculi, fino al raggiungimento del numero di 200 messi a disposizione dal Comune, potrà essere fatta pure a coloro che:

A. avendo già salme tumulate in colombari all'interno dei Cimiteri siti nel Comune (Capoluogo e Castellengo), ne richiedano lo spostamento nei nuovi loculi, lasciando libero quello già utilizzato; in tal caso il richiedente stipulerà nuovo atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore e per il loculo lasciato libero non avrà diritto ad alcun rimborso, fatte salve le seguenti condizioni:

a) che il richiedente la concessione del nuovo loculo, sia il concessionario del loculo che verrà reso libero o suoi eredi;

b) che non sia decorso un triennio dal versamento del canone del colombaro in cui è tumulata la salma al versamento del canone per il colombaro nuovo ove intende traslarla.

Solo verificandosi le condizioni indicate alle lettere precedenti, il richiedente la concessione del nuovo loculo avrà diritto al rimborso di metà del canone a suo tempo versato; rimborso che verrà disposto dal Comune dopo la traslazione della salma nel nuovo loculo.

La traslazione dovrà essere effettuata su disposizione del Comune.

La durata della concessione sarà di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula. Anche in questo caso il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

B. avendo già salme tumulate nei Cimiteri siti fuori dal Comune di Cossato, ne richiedano la traslazione nei costruendi loculi. In tal caso il richiedente stipulerà atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore.

La traslazione dovrà essere effettuata su invito del Comune e con spese a carico dei richiedenti.

La durata della concessione sarà di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

3) Per quanto concerne la concessione di loculi in via anticipata a non residenti o per traslazioni di salme provenienti da Cimiteri fuori Cossato, le stesse potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

4) A far tempo dalla data di inizio delle prenotazioni di cui ai punti precedenti, in caso di richiesta di concessione di loculi all'atto del decesso, il richiedente potrà liberamente scegliere tra:

a) tumulazione della salma nei loculi disponibili in entrambi i Cimiteri (Capoluogo e Castellengo), con il versamento immediato della tariffa in vigore e la stipula di concessione definitiva;

b) tumulazione provvisoria in loculi ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - quarta fila oppure in tombe di famiglia, previa prenotazione di loculo nel costruendo blocco.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo dei loculi.

Il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato, sia in quello seminterrato.

La durata della concessione sarà di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

Allegato 5)

DISCIPLINA TRANSITORIA PRENOTAZIONE 30 NICCHIE PER URNE CINERARIE - 12° AMPLIAMENTO COSTRUIENDO NEL CIMITERO CAPOLUOGO - DA PARTE DI VIVENTI PER CREMAZIONI E TRASLAZIONE CENERI.

(ex articolo 72 TER comma 6 del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 12 C.C. del 23 febbraio 2000)

6) In aggiunta al precedente comma 5, che dettava disposizioni per la concessione a persone viventi di **nicchie per urne cinerarie** nell'undicesimo ampliamento del Cimitero Capoluogo, si disciplina la concessione a persone viventi di n. 30 **nicchie per urne cinerarie** delle costruende n. **384**, nel dodicesimo ampliamento dello stesso Cimitero (fatta salva l'eventuale modifica da parte della Giunta Comunale di tale disponibilità), che potranno essere prenotate da persone viventi che abbiano compiuto il 60° anno di età, residenti o non residenti in Cossato. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo delle **nicchie per urne cinerarie**.

La **nicchia per urna cineraria** verrà scelta liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

La concessione avrà la durata di anni 30 a decorrere dal giorno successivo alla visita di collaudo delle **nicchie per urne cinerarie**.

In caso di decesso dei richiedenti, dopo la prenotazione e prima della ultimazione delle **nicchie**, le ceneri potranno essere deposte provvisoriamente in **nicchie** ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - settima e ottava fila oppure in tombe di famiglia; in tali casi la concessione avrà durata di anni 30 dal giorno di deposizione nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

Gli eredi saranno tenuti a regolarizzare, nel caso sopraindicato, la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.

Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/30 della tariffa vigente all'epoca della richiesta, per ogni anno da recuperare.

La concessione anticipata delle **nicchie per urne cinerarie**, fino al raggiungimento del numero delle 30 unità, messe a disposizione dal Comune potrà essere fatta pure a coloro che:

A) avendo già ceneri deposte in **nicchie per urne cinerarie** all'interno dei cimiteri siti nel Comune (Capoluogo e Castellengo), ne richiedano lo spostamento nelle nuove **nicchie**, lasciando libera quella già utilizzata; in tal caso il richiedente stipulerà nuovo atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore e per la **nicchia** lasciata libera non avrà diritto ad alcun rimborso.

La traslazione dovrà essere effettuata su disposizione del Comune.

La durata della concessione sarà di anni 30 dal giorno di deposizione delle ceneri nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso la **nicchia** verrà scelta liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

B) avendo già ceneri tumulate nei cimiteri siti fuori dal Comune di Cossato ne richiedano la traslazione nelle costruende **nicchie per urne cinerarie**. In tal caso il richiedente stipulerà atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore.

La traslazione dovrà essere effettuata su invito del Comune e con spese a carico dei richiedenti.

La durata della concessione sarà di anni 30 dal giorno di deposizione delle ceneri nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso la **nicchia per urna cineraria** verrà scelta liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

Per quanto concerne la concessione di **nicchie per urne cinerarie** in via anticipata a non residenti o per traslazioni di ceneri provenienti da Cimiteri fuori Cossato, le stesse potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

A far tempo dalla data di inizio delle prenotazioni di cui ai punti precedenti, in caso di richiesta di concessione di **nicchie per urne cinerarie** all'atto del decesso, il richiedente potrà liberamente scegliere tra:

a) deposizione delle ceneri nelle **nicchie per urne cinerarie** disponibili in entrambi i cimiteri (Capoluogo e Castellengo), con il versamento immediato della tariffa in vigore e la stipula di concessione definitiva ;

b) deposizione provvisoria in **nicchie per urne cinerarie** ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - settima e ottava fila oppure in tombe di famiglia, previa prenotazione di **nicchia per urna cineraria** nel costruendo blocco.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo delle **nicchie per urne cinerarie**.

La **nicchia per urna cineraria** verrà scelta liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato, sia in quello seminterrato.

La durata della concessione sarà di anni 30 dal giorno di deposizione delle ceneri nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

Allegato 6)

DISCIPLINA TRANSITORIA INERENTE MODIFICA CONCESSIONI COLOMBARI (DA INDIVIDUARE) CON DURATA 30 ANNI – SENZA FACOLTA' DI RINNOVO – IN SCADENZA DAL 2009, (salvo alcune concessioni che scadranno già nel 2008), RILASCIATE DAL 1979 AL 1996, PER ENTRAMBI I CIMITERI (CAPOLUOGO E CASTELLENGO) CON INSERIMENTO CLAUSOLA “FACOLTA' RINNOVO”.

(Concessioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 217 C.C. del 17/11/1977, integrata con successivo atto n. 80 C.C. del 27/03/1980 e ss.mm. e integrazioni e sino alla data di entrata in vigore - 2 GENNAIO 1997 – dell'ultima modifica, all'art. 72, con cui la durata e' stata portata a 40 (quaranta) anni, approvata con atto n. 117 C.C. del 12/11/1996).

Alla scadenza del termine di concessione (30 anni) e' data facoltà ai concessionari e/o eredi, di rinnovare la concessione per altri 20 anni dietro pagamento della metà del canone di concessione in base alla tariffa vigente all'epoca del rinnovo.